



POLITECNICO DI BARI

Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento

Decreto di emanazione	D.R. n. 257 del 19 Luglio 2011
-----------------------	--------------------------------

D.R. n. 257

IL RETTORE

- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonchè delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
- CONSIDERATA** la necessità di emanare un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento di cui all'art. 23 della legge n. 240/2010;
- VISTO** il parere positivo del Consiglio di Amministrazione assunto in data 6 luglio 2011;
- VISTA** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 6 luglio 2011 con cui è stato approvato il suddetto regolamento;
- VISTO** l'art. 16 dello Statuto di questo Politecnico;

DECRETA

E' emanato, ai sensi della normativa citata in premessa, il “Regolamento del Politecnico di Bari per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento”, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Bari, 19 luglio 2011

IL RETTORE

Prof. Ing. Nicola Costantino

POLITECNICO DI BARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi a titolo gratuito o oneroso per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 240/2010, nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, corsi di specializzazione del Politecnico di Bari (di seguito chiamati "corsi di studio").

2. Gli incarichi di cui al comma 1, le cui attività sono comunque misurate in ore di didattica frontale, possono appartenere alle seguenti due tipologie:

a) Docenza di un insegnamento previsto in un corso di studio: svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico, quali lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio;

b) Didattica integrativa: esercitazioni, laboratori, seminari, corsi di azzeramento, riferita ad attività curriculari nei corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato.

3. L'attribuzione di incarichi di cui al presente regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli universitari.

4. Le strutture didattiche, al fine di soddisfare le esigenze didattiche dei Corsi di Studio attivati, in sede di programmazione delle attività didattiche, dopo l'attribuzione dei compiti didattici istituzionali a docenti strutturati, stabiliscono annualmente gli insegnamenti da coprire per incarico avente ad oggetto lo svolgimento di attività di insegnamento di cui al comma 2 lettere a) e b) del presente articolo, ad esclusione delle attività di tutorato.

5. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti solo, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, per affidamento tramite contratto di diritto privato.

Art. 2 - SOGGETTI DESTINATARI

1. Possono essere destinatari di incarichi le seguenti tipologie di soggetti:

- a) Professori e ricercatori universitari del Politecnico di Bari;
- b) Professori e ricercatori di altre università previa convenzione;
- c) Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a € 40.000 lordi, ovvero dipendenti di altre amministrazioni o enti con i quali esiste specifica convenzione;
- d) Soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che non rientrano nelle tipologie precedenti, in possesso di laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento.

2. Gli incarichi a professori o ricercatori di altre università ovvero a dipendenti di pubbliche amministrazioni, possono essere attribuiti previa acquisizione del nulla osta da parte dell'ateneo o dell'amministrazione dell'ente di appartenenza.

3. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto di quanto previsto dall'art.18, comma 1, lettera c) della Legge 240/10 e del codice etico in tema di incompatibilità.

4. Per ciascuna struttura didattica i contratti a titolo gratuito affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso la struttura stessa.

Art. 3 – INCARICHI A TITOLO GRATUITO

1. Gli incarichi a titolo gratuito per attività di insegnamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), possono essere attribuiti esclusivamente a soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) , b) e c).

2. Nel caso di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), l'attribuzione avviene con provvedimento del responsabile della struttura didattica, per la durata di un anno accademico.

3. Nel caso di soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'attribuzione avviene mediante contratto stipulato dal responsabile della struttura. I contratti hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni consecutivi indipendentemente dall'incarico affidato.

Art. 4 – INCARICHI A TITOLO ONEROSO

1. Gli incarichi a titolo oneroso per attività di insegnamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti con provvedimento del responsabile della struttura didattica, mediante la stipula di contratti della durata di un anno accademico con le seguenti modalità:

- a) direttamente a soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) e rinnovabili per un periodo massimo di cinque anni consecutivi indipendentemente dall'incarico affidato;
- b) a soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), previo avviso pubblicato per almeno quindici giorni sul sito web del Politecnico di Bari. L'avviso prevede l'assegnazione prioritaria a professori e ricercatori del Politecnico di Bari, purché in regime di impegno a tempo pieno;
- c) a soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), previa valutazione comparativa susseguente ad una selezione pubblica tramite bando pubblicato per almeno quindici giorni sul sito web del Politecnico.

Art. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER INCARICHI A TITOLO ONEROSO

1. La retribuzione per incarichi a titolo oneroso è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti della compatibilità di bilancio e nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) per incarichi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), vengono stabiliti compensi in termini di CFU (un CFU equivale a 10 ore di didattica frontale) se previsti o in ore di didattica frontale;
- b) per incarichi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), vengono stabiliti compensi in termini di CFU (un CFU equivale a 10 ore di didattica frontale), se previsti, o in ore di didattica frontale;
- c) per incarichi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), in termini di CFU (un CFU equivale a 10 ore di didattica frontale) se previsti o in ore di didattica frontale sulla base di parametri previsti con il Decreto del Ministro di cui all'articolo 23, comma 2, della Legge 240/2010.

2. Il docente del Politecnico a cui sia stato affidato l'incarico può, a sua scelta, rinunciare alla corresponsione del relativo compenso e richiederne la devoluzione alla struttura di appartenenza per l'utilizzo dello stesso per proprie finalità di ricerca.

3. La determinazione del trattamento economico non può eccedere quella definita nel provvedimento di affidamento o nel contratto. Nel caso in cui le ore di didattica svolte siano state inferiori a quelle previste, il compenso verrà ricalcolato in base alle ore effettivamente svolte.

4. La liquidazione del compenso è subordinata alla consegna del registro delle attività e, per i docenti ed i ricercatori del Politecnico, è subordinata alla verifica dell'avvenuto completamento del carico didattico svolto nell'anno accademico di riferimento.

Art. 6 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI DI CUI ALL'ART 2, COMMA 1, LETTERA D)

Per ciascuna attività oggetto di un incarico:

- a) è possibile ricorrere ad un bando per incarico a titolo oneroso solo dopo aver verificato l'impossibilità di attribuzione diretta di incarico gratuito di cui all'articolo 3;
- b) è possibile ricorrere ad un bando per l'attribuzione di incarico a titolo oneroso, di cui all'articolo 4, solo dopo aver verificato l'impossibilità di attribuzione diretta di incarico a titolo oneroso mediante avviso indirizzato ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).

Art. 7 – PROCEDURE SELETTIVE – CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE

1. Per gli incarichi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), la struttura didattica competente emana i relativi bandi di selezione.

2. I Consigli delle strutture didattiche conferiscono gli incarichi, con le modalità da esse stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, con delibera motivata, a seguito di espletamento di una procedura selettiva comparativa, oggetto di apposito bando, adeguatamente pubblicizzato, che consiste in una valutazione dei titoli scientifici e delle competenze possedute.

3. In caso di pluralità di domande relative allo stesso incarico, la struttura didattica competente potrà nominare una Commissione di esperti che procederà alla valutazione comparativa nel rispetto dei criteri previsti dal bando.

4. Il bando di cui al precedente comma, attivato da ciascuna struttura didattica, deve espressamente prevedere:

- a) modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza. Il termine decorre dalla data di pubblicazione nel sito WEB del bando e non può, di norma, essere inferiore a quindici giorni;
- b) la denominazione dell'incarico ;
- c) il settore scientifico-disciplinare di afferenza;
- d) il numero di crediti formativi, se definiti;
- e) i criteri e le modalità in base alle quali dovrà essere effettuata la valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum dei candidati;
- f) la relativa copertura finanziaria.

5. Nel caso di incarico di docenza di insegnamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il bando deve prevedere espressamente l'obbligo di svolgere tutti gli appelli di esame previsti dalla programmazione didattica annuale, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo.

6. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- scheda anagrafica;
- curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale svolta dal richiedente;
- pubblicazioni, titoli e documenti, con i relativi elenchi dettagliati, che si ritengono utili ai fini della selezione;
- il progetto didattico del corso che si intende svolgere.

7. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente acquisito all'estero costituisce titolo preferenziale

8. Potranno costituire ulteriore titolo preferenziale:

- a) eventuali pubblicazioni scientifiche e precedenti esperienze didattiche nello specifico settore;
- b) elevata qualificazione professionale.

9. La valutazione sarà correlata alle specifiche esigenze e obiettivi didattici connessi agli insegnamenti o all'attività formativa per i quali è bandita la selezione.

10. Il bando, pubblicato a cura della struttura didattica interessata, è pubblicizzato sul sito web del Politecnico per almeno quindici giorni, nonché affisso all'Albo dell'Amministrazione centrale.

Art. 8 – TERMINE PROCEDURA VALUTATIVA, RETRIBIBILITA', DURATA DEGLI INCARICHI A SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA D), ESTERNI AL SISTEMA UNIVERSITARIO

1. Fermo restando la pubblicità degli atti, terminata la procedura valutativa e successivamente l'atto di delibera della struttura didattica competente relativa al conferimento degli incarichi, il Direttore della struttura didattica, comunicando ai soggetti dichiarati idonei l'esito della procedura, trasmette agli stessi copia del contratto per la relativa sottoscrizione.

2. La struttura didattica provvede a tutte le attività amministrative connesse alla stipula dei contratti, nel rispetto degli obblighi di registrazione in materia assicurativa, fiscale e previdenziale.

3. Il trattamento economico degli incarichi a titolo oneroso è determinato, nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate dal Consiglio di amministrazione ad ogni struttura didattica ad iniziative didattiche, sulla base di parametri previsti con il Decreto del Ministro di cui all'articolo 23, comma 2, della Legge 240/2010.

Art. 9 – INCARICHI AD EMINENTI STUDIOSI STRANIERI

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Politecnico, e per esso le strutture didattiche interessate, può attribuire nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, incarichi di docenza di un insegnamento di cui all'art 1 comma 2 lettera a), a docenti,

ed eminenti studiosi o professionisti stranieri, che abbiano ottenuto significativi riconoscimenti scientifici e professionali in ambito internazionale.

2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee.

3. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dalla struttura didattica interessata, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del *curriculum* del candidato sul sito web del Politecnico.

4. Il contratto si perfeziona con la sottoscrizione dello stesso da parte del docente destinatario dell'incarico e del Rettore secondo le modalità previste dall'art. 1326 c.c.

4. In ogni caso, la stipulazione dei suddetti contratti non dà luogo all'accesso ai ruoli universitari.

Art. 10 – COMPITI E DOVERI DIDATTICI DEI SOGGETTI CUI E' AFFIDATO UN INCARICO

1 Il soggetto **cui e' affidato un incarico** di docenza di un insegnamento di cui all'art 1 comma 2 lettera a) assume la qualifica di "professore a contratto" per il solo periodo di svolgimento dell'attività, salvo quanto previsto per i ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati ex art. 50 DPR 382/89 nonché ai professori incaricati stabilizzati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 l. 341/90 dal comma dell'art. 6 comma 4 legge n. 240/10 e s. m. i.

2. I soggetti incaricati di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici del corso di studio, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, al tutorato, al ricevimento ed all'assistenza agli studenti, alla partecipazione ad esami di profitto e ad esami di laurea, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione didattica, nonché alla presentazione della documentazione dell'attività svolta.

3. La partecipazione del professore a contratto agli organi accademici collegiali è disciplinata da regolamento.

4. Il docente a contratto è tenuto ad eseguire personalmente la prestazione.

5. Il docente a contratto è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'anno accademico e a presiedere le commissioni d'esame relative all'anno accademico, per il quale è stipulato il contratto; a tali contratti si applicano gli artt. 2230 e ss. del codice civile.

6. Per tutti i soggetti titolari di un incarico di cui al presente regolamento, per il periodo della prestazione, il Politecnico provvede direttamente alla copertura assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

7. Nel caso in cui l'attività di prestazione si configuri come attività di collaborazione coordinata e continuativa, il contraente deve essere iscritto ad apposita gestione separata presso l'INPS, e il corrispettivo dovuto è assoggettato al contributo di cui alla legge n. 335/1995 con successive modificazioni ed integrazioni.

8. Nell'ipotesi in cui la prestazione sia resa da un soggetto titolare di partita IVA e che l'oggetto della stessa prestazione rientri nell'alveo della professione esercitata, il corrispettivo contrattuale è da intendersi

comprensivo di IVA e, pertanto, l'interessato dovrà emettere regolare fattura, ai sensi del D.P.R. n. 663/1972.

Art. 11 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione. Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi delle precedenti norme.
2. Sono abrogati il "Regolamento per la disciplina dei professori a contratto", e il "Regolamento per l'attribuzione delle supplenze" e il "Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio, ai sensi dell'art. 1, comma 10, della legge n. 230/2005 e del D.M. 08/07/2008", nonché ogni altro Regolamento in contrasto con il presente regolamento. Sono abrogate, inoltre, le lettere B), D) ed E) del "Regolamento per i sostegni alla didattica" e sostituite dalle norme contenute nel presente regolamento.
3. Nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale di cui all'art. 23, comma 2 della legge n. 240/2010, il corrispettivo dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, alla lettera c) è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.